Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FORMAGGIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) FELICETTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) FELICETTI

Seduta del 14/04/2026

FATTO

La società ricorrente rappresenta di aver sottoscritto con l'intermediario convenuto un contratto di *leasing* per un veicolo che, nel maggio 2025, veniva temporaneamente sottratto da un precedente collaboratore della società, come da denuncia all'Autorità Giudiziaria dd. 07.07.2025, versata in atti. Dopo vari solleciti da parte della ricorrente, l'intermediario comunicava il ritrovamento del bene sottratto in data 22.09.2025. Al momento del ritiro dd. 25.09.2025, l'incaricato della società ricorrente si avvedeva di danni al veicolo che non erano stati segnalati nel verbale di riconsegna stilato dall'intermediario e sottoscritto dal precedente detentore. La società deduce, inoltre, che il verbale presenta varie irregolarità concernenti la firma, che lo rendono inopponibile a terzi. Si duole ulteriormente che l'intermediario le abbia riconsegnato il veicolo sprovvisto di carta di circolazione. Riferisce infine che tale documento è stato rilasciato, dopo ulteriori solleciti, solo in data 27.10.2025 e ciò ha reso impossibile l'utilizzo del veicolo in quel periodo.
Con l'odierno ricorso la società lamenta che la condotta dell'intermediario le ha cagionato un danno che quantifica in complessivi € 8.021,28. Deduce in particolare che la negligenza della banca nella redazione del verbale di riconsegna impedisce alla società di rivalersi sul precedente detentore per i danni al veicolo, che sono stati stimati in € 7.053,71. Chiede, inoltre, il rimborso del canone di locazione

di € 967,57 corrisposto all'intermediario per il periodo in cui non ha potuto godere del veicolo a causa del ritardo nella consegna della carta di circolazione.
L'intermediario resistente deduce, in via preliminare, l'incompetenza *ratione materiae* dell'ABF poiché gli asseriti danni al veicolo non sono riconducibili ad un inadempimento o ad una violazione di natura bancaria o finanziaria. Nel merito, l'intermediario deduce di essersi fatto carico di rintracciare il mezzo, avvalendosi dei servizi di una società terza, e di aver sostenuto i costi connessi, inclusa la gestione della pratica presso il P.R.A. Afferma di aver restituito il veicolo con tempistiche congrue alle circostanze. L'intermediario deduce che, in base al contratto in essere tra le parti, tutti i danni subiti dal veicolo sono riconducibili all'utilizzatrice, che è responsabile per avere incautamente affidato a terzi e averne perso la custodia. In merito alle ulteriori contestazioni, l'intermediario eccepisce che il verbale di consegna è volto semplicemente ad attestare il recupero del mezzo. Infatti, secondo la dicitura riportata sullo stesso, il documento non ha valore di perizia ed attesta solo i danni immediatamente visibili. Tanto premesso la banca afferma di essere estranea ai rapporti tra la ricorrente e il precedente detentore del veicolo, a cui la prima potrà muovere le richieste risarcitorie connesse al mancato godimento del mezzo e ai danni subiti. Tanto premesso, l'intermediario chiede all'ABF di dichiarare il ricorso inammissibile o di rilevarne l'infondatezza nel merito.
Nelle repliche, la società ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso. Rileva che l'intermediario con la sua condotta avrebbe posto in essere una violazione l'art. 5 del contratto, laddove si prevede l'estinzione anticipata del rapporto in caso di furto. Argomenta inoltre che, dal momento della riconsegna, la banca non avrebbe diligentemente custodito il bene poiché non dimostra che i danni sono stati cagionati dal precedente detentore del veicolo.

La banca, tramite le controrepliche, contesta l'applicabilità dell'art. 5 del contratto a fronte delle richieste avanzate dalla ricorrente dinnanzi all'ABF e rileva che la ricorrente non ha mai dichiarato di intendere avvalersi della clausola risolutiva espressa. Argomenta ulteriormente quanto già dedotto in merito alla riferibilità alla ricorrente, in qualità di società utilizzatrice, dei danni subiti dal veicolo.

DIRITTO

La controversia portata all'attenzione dell'Arbitro trae origine da un contratto di *leasing* avente ad oggetto un veicolo temporaneamente sottratto dalla disponibilità dell'utilizzatrice. A seguito del recupero dell'automobile, la ricorrente rileva che il veicolo ha subito danni per € 7.053,71, di cui chiede il rimborso all'intermediario per le ragioni descritte in fatto. Lamenta altresì di non aver potuto fruire dell'auto a causa del ritardo della banca nella consegna della carta di circolazione e chiede, per tanto, il rimborso del canone di locazione mensile per € 967,57.
In via preliminare si rileva che le domande della ricorrente, così come formulate, sono volte ad accertare l'eventuale responsabilità della banca per non aver adeguatamente documentato lo stato del veicolo al momento del recupero, così asseritamente impedendo alla ricorrente di rivalersi sul responsabile, nonché un ulteriore profilo di responsabilità derivante dal ritardo della consegna della carta di circolazione. Non può quindi essere accolta l'eccezione di incompetenza *ratione materie* sollevata dall'intermediario che, richiamando la Sez. I, par. 4 delle Disposizioni ABF, eccepisce che la

controversia riguarderebbe la materia dei vizi del bene oggetto di *leasing*, sottratta alla competenza dell'Arbitro. Nel caso di specie, invece, è possibile passare all'esame nel merito della vicenda.
Le parti concordano che il veicolo è strato sottratto da un soggetto terzo e hanno entrambe presentato denuncia all'Autorità Pubblica sulla vicenda (dd. 2.07.2025 e 7.08.2025), nonché al Pubblico registro automobilistico (dd. 13.08.2025). Le parti concordano altresì che la banca convenuta si sia attivata con successo per il recupero del veicolo. Il mezzo è stato riacquisito in data 11.09.2025, come da verbale e in data 25.09.2025 la società provvedeva al ritiro.
Il rapporto di leasing in essere tra le parti è disciplinato dal contratto sottoscritto in data 19.07.2023 e versato in atti. Dall'analisi del regolamento contrattuale emerge che, l'art. 4 attribuisce all'utilizzatrice la totalità dei rischi connessi alla custodia del veicolo. L'art. 5.2 stabilisce che in caso di impossibilità d'uso per furto, incendio, perdita di possesso, distruzione, etc. il cliente ha l'obbligo di pagare in un'unica soluzione il capitale residuo non ancora rimborsato. Inoltre, l'art. 5.3 prescrive che il cliente ha l'obbligo di continuare a pagare il canone anche in caso di sequestro, pignoramento, requisizione, fermo e confisca. Tanto premesso, la società ricorrente chiede di accertare la responsabilità della banca per non aver rilevato danni alla vettura al momento della riconsegna, circostanza che asseritamente impedirebbe alla società di contestare al responsabile tali danni. A riguardo, rileva il Collegio che l'avvenuto recupero del veicolo su iniziativa del proprietario, odierno resistente, ha impedito le conseguenze più gravose per la ricorrente che sarebbero derivate dal furto del bene in applicazione dell'art. 5.2 del contratto. Non risulta neppure contestato dalla ricorrente che l'intermediario si sia attivato per il recupero a proprie spese, impedendo così l'estinzione anticipata del contratto e i conseguenti obblighi di restituzione anticipata del capitale residuo oltre all'indennizzo. Alla luce di tali circostanze, questo Collegio non ravvisa in capo al resistente alcuna violazione del dovere di buona fede ai sensi dell'art. 1337 c.c., né dei principi di correttezza e diligenza professionale nell'esecuzione del contratto di cui agli artt. 1175 e 1176 comma 2 c.c.
Con riguardo all'asserita negligenza della banca nello stilare il verbale di consegna, si osserva che lo stesso documento riporta una dicitura volto a delimitare la valenza probatoria in maniera tale che possano essere successivamente rilevati danni ulteriori ("[i]l *presente verbale ha validità e si riferisce esclusivamente ai danni esterni è visibile e quindi non ha alcuna rilevanza in meriti a danni di carrozzeria, rivestimenti interni, di organi meccanici e/o elettronici e agli strumenti di bordo non facilmente rilevabili e a malfunzionamenti in genere*"). Non merita dunque accoglimento la tesi, sostenuta dalla ricorrente, secondo cui la condotta della banca le impedirebbe ormai di rivalersi sul terzo responsabile per i danni al veicolo, a cui tali danni possono certamente essere comunque contestati in connessione alla vicenda di sottrazione indebita descritta in atti.
Infine, con riferimento alla domanda di parte ricorrente legata al rimborso del canone di *leasing* per il periodo in cui la società ricorrente non ha potuto usufruire del bene per mancanza della carta di circolazione, si rileva quanto segue. Risulta agli atti evidenza della annotazione presso il PRA della perdita del possesso del veicolo, effettuata dalla banca convenuta in data 13.08.2025, ossia meno di una settimana dopo il deposito della propria querela. L'intermediario deduce che "[l*]a temporanea indisponibilità della carta di circolazione si è resa necessaria per poter definire la pratica di rientro in possesso al PRA e richiedere la cancellazione dei dati del veicolo nei terminali delle forze dell'ordine*". La banca è rientrata in possesso del veicolo il 22.09 e, dopo alcuni giorni, la ricorrente ha provveduto al ritiro. La suddetta pratica presso il PRA si è conclusa entro circa un mese, con la consegna della carta

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

di circolazione dd. 27.10.2025. Osserva il Collegio che il danno patito dalla ricorrente, anche in questa circostanza, non è direttamente imputabile alla banca, bensì rappresenta una conseguenza dell'appropriazione del veicolo da parte di un soggetto terzo, circostanza che l'intermediario ha gestito seguendo l'*iter* necessario a rimettere la cliente nel possesso del veicolo ed evitare conseguenze più gravose previste dall'art. 5 del contratto.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE